

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 18 febbraio 2016, n° 4)

**Parere n. 86 del 10/07/2019**

**Oggetto:** Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230).  
**Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti – Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR).**  
**Comune di localizzazione: Grezzana (VR).**  
**Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 44/1982, L.R. n. 13/2018, D.G.R. n. 568/2018).**

**PREMESSA AMMINISTRATIVA**

In data 08/02/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 44/1982, L.R. n. 13/2018 e D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 49159.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 08/03/2018 – protocollo 89748, ha comunicato al proponente la mancanza dei requisiti per poter procedere alla verifica di completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Società proponente ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 13/03/2018 al protocollo regionale 95700.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 23/03/2018 – protocollo 112784, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 7/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 29/03/2018 - protocollo 120431 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 159018 in data 30/04/2018, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/05/2018, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni, inoltrata ai proponenti con nota in data 24/01/2019 – protocollo regionale 29442.

I proponenti, in risposta alla richiesta integrazioni, hanno depositato (in data 18/02/2019 – protocollo 66782) la dichiarazione aggiornata di non necessità dei Valutazione di Incidenza e la relativa relazione allegata alla dichiarazione di non necessità a VINCA (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 7/2018), inoltrata (con nota del 29/03/2019 – protocollo 126376) all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 244867, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 14/06/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.

In data 09/04/2018, presso la sede del Consorzio Marmisti della Valpantena a Grezzana (VR), il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione del Consorzio acquisita in data 09/04/2018 al protocollo regionale 132537 e dichiarazione del Comune di Grezzana (VR) acquisita in data 03/07/2018 al protocollo regionale 275043).

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 9891 – Class. 34.10.06/4.1 del 27/04/2018 (acquisita al protocollo regionale 157826 in data 27/04/2018), ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto *de equo* e ha rilasciato contestualmente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Comune di Grezzana (VR), con nota acquisita al protocollo regionale 161025 in data 02/05/2018, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 23/03/2018, protocollo 112784).

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 164073 in data 04/05/2018 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/05/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 07/03/2019, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento e una riunione tecnica in data 18/02/2019, alla quale sono state invitate le medesime Amministrazioni e gli Enti interessati.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 7/2018):

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Provincia di Verona	04/07/2018	278502

La Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 28/02/2019 – protocollo 84758, ha comunicato quanto segue:

- l'intervento proposto configurandosi quale variante sostanziale al piano di coltivazione di cava è soggetto, ai sensi della L.R. n. 44/1982 e della D.G.R. n. 652/2007, a preventiva valutazione da parte della C.T.R.A.E., la cui espressione costituirà parere della Direzione regionale in ordine alla compatibilità con la normativa mineraria, nell'ambito della procedura di V.I.A.
- all'esito favorevole dell'istruttoria, il provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava riguarderà:

ALLEGATO A  
 AL DECRETO n. 84 del 12 AGO. 2019

- l'autorizzazione all'asporto e commercializzazione del quantitativo di materiale che precedentemente era stato quantificato come scarto ed associato da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale del sito;
- l'autorizzazione di una ricomposizione della cava morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata;
- ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio dell'istanza in argomento, per consentire alla Direzione regionale di sottoporre alla C.T.R.A.E. il progetto di variante sostanziale del piano di coltivazione della cava, risulta necessario acquisire la documentazione integrativa volta ad evidenziare le modalità ricompositive della cava in relazione alla variante sostanziale richiesta, tenendo in considerazione che l'art. 14 comma 2 della L.R. n. 44/1982, non ammette per le cave una ricomposizione ambientale diversa dalla restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli.

Nel corso dell'istruttoria, i proponenti hanno trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 7/2018), acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 18/02/2019 al protocollo 66782;
- in data 30/05/2019 al protocollo 210564 (inoltrata per il seguito di competenza alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota in data 05/06/2019 - protocollo 218751);
- in data 31/05/2019 al protocollo 213600.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

La società Sant'Orsola S.r.l. e il Consorzio Marmisti della Valpantena, con nota acquisita dagli Uffici regionali in data 30/04/2019, al protocollo 169256, ha presentato formale richiesta di sospensione del procedimento in questione. Per un periodo di 30 (trenta) giorni.

La richiesta è stata discussa durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 08/05/2019.

Gli Uffici regionali con nota in data 16/05/2019, protocollo 192029, hanno comunicato la concessa della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. in oggetto di 30 (trenta) giorni.

La Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al piano di coltivazione della cava in questione (inteso sia sotto il profilo estrattivo, sia sotto quello ricompositivo), correlata alla realizzazione della discarica, nel rispetto di alcune prescrizioni.

## 1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La discarica di Orsara, nella sua attuale condizione, è stata approvata con Determinazione n. 3910/09 del 13/07/2009 e la concessione dell'autorizzazione all'esercizio è avvenuta con Determinazione n. 846/10 del 10/02/2010, scadente il 10/02/2015. La discarica con Determinazione della Provincia di Verona n. 1456/14 del 10/04/2014, è stata autorizzata al conferimento di modeste quantità (2 % in peso del conferito totale) di rifiuti inerti per sopperire alle necessità soprattutto del comune di Grezzana e dei comuni vicini ma finora non ne sono stati conferiti. Nel giugno 2014 è stata presentata la documentazione volta ad ottenere il rinnovo della autorizzazione all'esercizio, concessa con Determinazione n. 486 del 12/02/2015 scadente il 16/02/2020. Il progetto di discarica attualmente autorizzato conferma e sostituisce interamente il progetto di ricomposizione ambientale dell'area di cava che prevede il ripristino delle quote del piano campagna originale precedente all'escavazione.

Tuttavia, successivamente all'autorizzazione della discarica, con D.G.R. n. 536 del 15/07/2014 è stato autorizzato un ampliamento della cava che ha comportato l'approfondimento dell'escavazione di circa 20 m su una porzione della superficie di cava autorizzata ossia quella sulla quale non erano ancora iniziati i lavori di conferimento dei rifiuti. Ciò in virtù del fatto che al di sotto del banco utile della formazione nota come Rosso Ammonitico Veronese è presente un banco di roccia calcarea pura pregiata che può essere vantaggiosamente commercializzata.

L'ampliamento della cava del 2014 prevede che l'approfondimento autorizzato di 20 m venga ripristinato mediante l'utilizzo del materiale di scarto ed associato derivante dall'escavazione complessiva, che

rappresenta la parte lapidea di minor pregio, fino a raggiungere la quota basale di sistemazione alla quale è autorizzata la ricomposizione mediante discarica.

In tal modo il progetto di ricomposizione della cava prevede il ripristino dei 20 m di abbassamento autorizzato con l'ampliamento di cui alla D.G.R. n. 536/2014 mediante il riutilizzo del materiale calcareo di scarto ed associato, di minor pregio, risultante dall'escavazione ed il ripristino della parte sovrastante, riferibile al progetto di cava precedente approvato, mediante il progetto di discarica.

Anche il materiale di scarto ed associato, pur essendo poco pregiato, riveste comunque un interesse commerciale per impieghi "meno nobili" e conseguentemente, considerando la disponibilità del materiale da conferire a discarica, il proponente con il progetto presentato chiede quanto segue:

- l'autorizzazione a commercializzare l'intero volume di materiale estratto, indipendentemente dalla sua natura commerciale senza riutilizzarlo per il riempimento parziale della cavità di cava autorizzata in ampliamento, come sarebbe invece previsto dal progetto vigente approvato con D.G.R. 536 del 15/04/2014;
- autorizzazione ad un ampliamento della discarica per rifiuti inerti di Orsara che colmerebbe interamente la cavità predetta con i fanghi di lavorazione della pietra prodotti dalle ditte del Consorzio Marmisti della Valpantena.

Il progetto prevede di impermeabilizzare fondo e pareti con argilla naturale, come fatto finora, e di conferire fanghi da lavorazione della pietra naturale prodotti dal consorzio e quindi da aziende della Valpantena. Alla fine sopra i rifiuti verrà posto uno strato di argilla, mezzo metro di ghiaia o pietrisco e 1 metro di terra e verrà piantumato a bosco.

Il fango di lavorazione della pietra dovrà avere le caratteristiche chimiche previste dalla legge per discarica per inerti, cioè per sostanze che non sono chimicamente attive, che non formano percolato o gas.

La durata della discarica è di circa 23 anni, con l'ampliamento del progetto proposto: In pratica essa si espanderà nelle zone che progressivamente verranno liberate dalla attività di cava. Questo permetterà di ricomporre via via porzioni sempre più estese della zona estrattiva e di avere un'area di cantiere sempre abbastanza contenuta.

## 2. DESCRIZIONE DEL S.I.A.

Per la redazione del SIA sono stati considerati i tre consueti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico;
2. Quadro di Riferimento Progettuale;
3. Quadro di Riferimento Ambientale.

### 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1.1. Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (approvato con D.C.R. n. 30/2015)

Nel quadro di riferimento programmatico del SIA non c'è alcuna trattazione del Piano di cui trattasi.

Ciò detto si evidenzia che lo stesso viene tuttavia citato nell'elaborato denominato "Relazione tecnico-illustrativa". In particolare, con riferimento a detto Piano, viene affermato quanto segue:

1. il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, consente l'ampliamento dell'impianto di discarica esistente anche se non ravvisa la necessità di nuovi volumi per la tipologia di rifiuti inerti prevista. Tuttavia questa previsione di non necessità è basata prevalentemente sulle teoriche possibilità di riutilizzo dei fanghi di lavorazione della pietra: in realtà, non si è mai riusciti, nonostante numerose esperienze e tentativi, a riutilizzare quantitativi significativi di questi rifiuti, e assorbirli, destinandoli al riutilizzo con la medesima continuità della produzione.
2. D'altra parte con questi materiali, in provincia di Verona, si sono ricomposte molte cave di pietra e di inerti di pianura, per un volume di parecchi milioni di metri cubi. Tali cavità sarebbero rimaste o diventate aree degradate o difficilmente utilizzabili o pericolose (si pensi alle cave in galleria della Valpantena molte delle quali colmate in anni passati con questi rifiuti e messe definitivamente in sicurezza).
3. In provincia di Verona non è mai stato individuato alcun sito inquinato e da sottoporre a bonifica legato allo scarico di questi rifiuti, nemmeno tra quelli in cui tale procedura è avvenuta prima delle normative ambientali (iniziate nei primi anni 80) e senza alcun controllo o apprestamento di difesa dell'ambiente.

4. Il Piano Regionale prevede una distanza di rispetto dalle abitazioni minima di 200 m. La discarica rispetta invece il limite normativo di 150 m, vigente all'epoca dell'approvazione dell'originario progetto di realizzazione. Il progetto di ampliamento della discarica non va a variare tuttavia la superficie della discarica, ma solamente la sua volumetria complessiva. Per questo motivo si ritiene non applicabile il vincolo relativo alla distanza dalle abitazioni in quanto, essendo l'impianto di discarica già autorizzato, si applica quanto previsto dall'Art. 16.

#### 2.1.2. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

L'esame della cartografia tematica del P.A.T. permette di rilevare quanto segue:

1. la tavola 1.1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE illustra la esistenza dei vincoli forestale e idrogeologico e fasce di rispetto della viabilità, come dichiarato nel Certificato di Destinazione urbanistica.
2. la tavola 2 del P.A.T.: Carta delle Invarianti non riporta alcuna invariante nella zona della discarica, ma solo nei dintorni relativamente a elementi lineari di tipo geomorfologico. Si tratta prevalentemente di pareti rocciose o alvei torrentizi, ma largamente al di fuori della cava e discarica.
3. la tavola 3 del P.A.T.: Carta delle Fragilità indica nella zona terreno idoneo nelle zone periferiche di maggiore pendenza terreno idoneo sotto condizione (art. 28) e inserisce l'area nella unità "D" - Aree con substrato roccioso carbonatico subaffiorante, per quanto riguarda la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.
4. la tavola 4.a del P.A.T.: Carta della Trasformabilità non riporta alcuna classificazione per la zona della discarica

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che *"la classificazione del terreno ai fini edificatori non ha alcun interesse nel progetto in specie"*.

#### 2.1.3. Piano degli interventi (P.I.)

L'esame della cartografia tematica del P.I. del comune di Grezzana permette di rilevare quanto segue:

1. l'area della cava ricade interamente in Zona "E" rurale e risulta parzialmente interessata da una fascia di rispetto e da vincolo idrogeologico
2. il PI ha ridefinito la perimetrazione dei vincoli aggiornando, anche il vincolo paesaggistico per zone boscate rispetto a quanto riportato nella Carta dei Vincoli del P.A.T.; Ora la fascia di tutela interessa unicamente i mappali 162 - 177 (parte) - 179 e 304 (parte)

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che *"non emerge alcun contrasto"* con il P.I.

#### 2.1.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento approvato con D.G.R. 236 del 3 marzo 2015 classifica l'area come segue:

- a. Tav. 1a - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: area soggetta a vincolo forestale. Tale condizione è stata ripresa dal P.A.T nella analoga cartografia.
- b. Tav. 2a - Carta delle Fragilità: Discarica attiva e cava attiva in vicinanza di zona soggetta a sprofondamento carsico. Le N.T.A. indicano per cave superiori a 1 milione di metri cubi, come quella in questione, che il comune può individuare, se del caso, viabilità alternativa non interferente con quella fuori dei centri abitati.
- c. Tav. 3a - Sistema Ambientale: Corridoio ecologico. Il piano vieta le attività che compromettono la funzione ambientale dei corridoi ecologici. L'attività di discarica non altera questa funzione e ripristina le condizioni ambientali preesistenti l'attività estrattiva.
- d. Tav. 4a - Sistema insediativo e infrastrutturale: non segnala nulla nella zona della discarica e riporta le industrie prevalentemente marmifere del fondovalle che conferiscono i loro rifiuti in discarica.
- e. Tav. 5a - Sistema del Paesaggio: segnala ambiti boscati al confine delle aree interessate dall'attività estrattiva in cui si trova la discarica.

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che *"E' evidente che se in tale contesto è possibile gestire una grande cava di calcare a maggiore ragione il suo totale ripristino alle condizioni morfologiche e vegetazionali preesistenti non può contrastare con il programma di valorizzazione naturalistica, ambientale e di fruizione del territorio"*.

#### 2.1.5. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Con deliberazione n. 372 del 17.02.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), disciplinato dalla L.R. n° 11 del 23.04.2004 (art. 4 e 25). Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento si pone come quadro di riferimento generale e non intende rappresentare un ulteriore livello di normazione gerarchica e vincolante, quanto invece costituire uno strumento articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali.

Dalla consultazione degli elaborati cartografici e delle Norme Tecniche di attuazione emergono i vincoli e le destinazioni di seguito descritti:

1. Tav. 09 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica, segnala il corridoio ecologico e prati stabili, condizioni che fotografano bene la situazione del sito. Le Norme Tecniche indicano misure per la tutela dei prati e per evitare che siano invasi da vegetazione boschiva (art. 13 e 14). L'art. 15 sancisce la positività delle azioni ricomposizione dei siti estrattivi, come appunto si ottiene con la discarica di inerti.
2. Tav. 01 c - Uso del suolo, idrogeologia e rischio sismico non indica situazioni rilevanti per il progetto di ampliamento della discarica e di variante alla ricomposizione della cava.
3. Tav. 2 - Biodiversità indica il corridoio ecologico e una diversità alta dello spazio agrario.
4. Tav. 3 - Energia e Ambiente indica bassi livelli di inquinamento da Nox.
5. Tav. 4 - Mobilità, non segnala alcun tracciato di mobilità rilevante per la zona di progetto.
6. Tav. 5a - Sviluppo economico produttivo, indica il corridoio ecologico della Valpantena.
7. Tav. 5b - Sviluppo economico turistico, indica le peculiarità turistiche della zona. Esse non sono influenzate dalla discarica che si trova in posizione defilata e periferica rispetto ai punti di interesse e alla relativa viabilità.
8. Tav. 6 - Crescita Sociale indica solo che l'area è collinare.
9. Tav. 7 - Montagna, segnala che la Valpantena, dove si trova la discarica è una "porta delle città alpine".
10. Tav. 8 - Città motore del futuro, segnala che la zona è un "arco verde metropolitano".

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che "non emerge alcun contrasto" con il P.T.R.C.

#### 2.1.6. Piano Faunistico Venatorio (P.F.V.)

La Regione del Veneto si è dotata del Piano Faunistico Venatorio con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 modificata recentemente dalla DGRV 2643 del 4 agosto 2009, con validità 2007-2012 ma prorogata a febbraio 2016 (L.R. n. 1 del 04 febbraio 2014) Il PFV NON PREVEDE, per l'area di studio alcuna oasi o area di protezione della fauna.

Gli estensori del SIA evidenziano al riguardo che "non emerge alcun contrasto" con il P.F.V.

#### 2.1.7. Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)

I S.I.C. più vicini all'area in oggetto sono i seguenti: IT3210006 – Monti Lessini Ponte di Veja, Vajo della Marciora", dista circa 5 km in direzione nord.

Secondo la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE", quindi, la valutazione di incidenza non è considerata necessaria nei seguenti casi:

- il piano o progetto risulta direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, secondo finalità di conservazione;
- risultino improbabili effetti significativi sul sito Natura 2000.

Secondo gli estensori del SIA, è possibile concludere in maniera scientifica e oggettiva che, per quanto riguarda le opere qui oggetto di valutazione d'incidenza in relazione ai S.I.C. più vicini risulta improbabile che queste producano effetti significativi sui siti Natura 2000 in esame.

#### 2.1.8. Piano di tutela delle acque – PTA

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, modificato dalla D.G.R. n. 1842 del 15/05/2012.

Negli elaborati grafici più significativi, allegati al P.T.A., il sito d'intervento ricade in aree classificate come segue:

1. Tavola 1: "CARTA DEI CORPI IDRICI" Il sito ricade nel bacino idrografico N001 "Adige".
2. Tavola 2: "CARTA DEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI" Il sito ricade nel sotto bacino idrografico N001/01 "Adige - Veneto".

#### 2.1.9. Piano Stralcio per la Tutela dal rischio idrogeologico Bacino dell'Adige, Regione Veneto

Con deliberazione n. 01/2005 del 15 febbraio 2005 approvato con d.c.p.m. 27 aprile 2006 è stato adottato dal comitato istituzionale il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige. L'area oggetto del presente studio non è interessata né da pericolosità e né da rischio idraulico.

2.1.10. Conclusioni

Secondo gli estensori del SIA, l'analisi dei singoli piani territoriali come il P.T.R.C. della Regione Veneto, il PTCP e del P.A.T. e P.I. del Comune di Grezzana, permette di concludere che l'opera non sia in contrasto con le aspettative di sviluppo e pianificazione territoriale e con la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo delle risorse naturalistiche (Habitat, Flora e Fauna). In relazione agli strumenti di pianificazione e in particolare al P.A.T. che essendo molto recente considera anche tutti i vincoli e gli indirizzi di piani precedenti di livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, emerge la necessità di curare e rispettare l'aspetto idrogeologico con particolare riferimento alla tutela delle acque sotterranee: tale tutela viene perseguita e garantita sia dalla bassa o nulla pericolosità del rifiuto e sia da opere di difesa (impermeabilizzazione) o misure di gestione (controlli, gestione delle acque).

L'impatto dell'impianto sul sistema idrogeologico regionale e sovra regionale è stato discusso prendendo in considerazione il P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Adige e il P.T.A. della Regione Veneto.

L'opera è stata infine valutata sotto il punto di vista del P.R.T.Q.A.

In tutti questi casi l'impianto è conforme alle prescrizioni dei piani.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E RELAZIONE TECNICA

2.2.1. Localizzazione dell'intervento

Comune di localizzazione	Grezzana	
Indirizzo	Loc. Orsara	
Dati Catastali	FOGLIO N. 11 MAPPALI N. nn.:  139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 158 - 159 - 160 - 163 - 164 - 165 - 166 - 220  162 - 304  170 - 356 (ex 171) - 357 (ex 171) - 358 (ex 172) - 359 (ex 172) - 360 (ex 172) - 361 (ex 173) - 362 (ex 173) - 363 (ex 173) - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179	<b>Disponibilità dell'area:</b>  in affitto trentennale a Sant'Orsola dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;  in usufrutto trentennale a Sant'Orsola dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;  in proprietà a S. Orsola
Coordinate Geografiche (Accesso Area di Cava)	Google Earth: 45°34'41.69"N 11° 0'17.01"E	
Confini (cava)	<b>Nord:</b> Prato, area boscata (versante) <b>Sud:</b> Prato, area boscata (versante) <b>Est:</b> area boscata (versante) <b>Ovest:</b> area boscata (versante)	
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona Agricola, Sottozona E1 ed E2	
Distanza dalle abitazioni	L'abitazione più vicina si trova a circa 154 m in linea d'aria e ad una quota di circa 50 m più in basso. <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Quando il primo progetto di discarica è stato approvato il limite normativo relativamente alla distanza dalle abitazioni era di 150 m, e pertanto tale vincolo era rispettato. Il nuovo Piano Regionale prevede invece una distanza di rispetto dalle abitazioni minima di 200 m.

L'area di cava ricade sulla sommità di una dorsale collinare ed è interamente a prato stabile con qualche pianta da frutto (soprattutto alcuni ciliegi in abbandono). Non si interessano minimamente aree boscate o ambientalmente pregiate con associazioni biotiche di pregio. Ma va precisato che comunque la cava eliminerebbe gli habitat naturali. La discarica ripristinerà la morfologia dei luoghi.




Fig. 9 - Colonna litostратigrafica dei Monti Lessini centro-occidentali: 1) Calcari, 2) Calcareniti oolitiche, 3) Arenarie, 4) Calcari onerosi, 5) Calcari nodulari, 6) Dolomia, 7) Epiciastiti basaltiche, 8) Marne, 9) Dolomie cristalline, 10) Discordanza angolare, 11) Cavità carsica a sviluppo verticale (pozzi), 12) Cavità carsica a sviluppo suborizzontale (gallerie).

I Monti Lessini sono un tavolato calcareo a forma triangolare, con vertice a nord, i cui motivi morfologici dominanti sono la pendenza verso sud e la presenza di una serie di valli radiali a partire dal vertice nord e verso la pianura Padana. Esse isolano una serie di dorsali rocciose. L'area si trova sulla dorsale collinare in sinistra orografica della Valpantena.

Il blocco dei Monti Lessini è costituito da una successione stratigrafica cui alla Dolomia Principale (triassico superiore) si sovrappone una successione di calcari di piattaforma: Calcari Grigi di Noriglio e Calcari Oolitici di San Vigilio (lias) con uno spessore di oltre 400 metri. Queste formazioni calcaree affiorano, nella zona di studio, prevalentemente nel fondovalle e sui versanti scoscesi della Valpantena e delle incisioni erosive più profonde.

La discarica che occuperà la cavità della cava di calcare sarà interamente modellata nelle formazioni rocciose del Biancone (parte basale per uno spessore di una decina di metri o poco

più), del Rosso Ammonitico per la sua intera estensione e dei sottostanti calcari del Gruppo di San Vigilio. A questa serie stratigrafica va aggiunto, nella zona di interesse, che localmente si rinvengono aree colme di argille residuali. Si tratta di argille giallo brune e talora anche nerastre, molto ricche di ossidi metallici (ferro e manganese in prevalenza) che includono talvolta schegge eterometriche di selce. La selce è sempre in elementi taglienti o a spigoli molto vivi e spesso risulta decolorata e degradata. Tali argille derivano certamente dalla dissoluzione carsica dei calcari, di cui costituiscono il residuo insolubile. Nella zona sono abbondantemente presenti, per spessori di parecchi metri anche se non noti, nella grande frattura tettonica che forma una sorta di "graben" morfologicamente ben individuabile nella valle e nella sella dove sorge la frazione Orsara.

### 2.2.2. Descrizione dello Stato di Fatto/Stato di Progetto della Cava

L'ampliamento della cava del 2014 prevede che l'approfondimento autorizzato di 20 m venga ripristinato mediante l'utilizzo del materiale di scarto ed associato derivante dall'escavazione complessiva, che rappresenta la parte lapidea di minor pregio, fino a raggiungere la quota basale di sistemazione alla quale è autorizzata la ricomposizione mediante discarica.

In tal modo il progetto di ricomposizione della cava prevede il ripristino dei 20 m di abbassamento autorizzato con l'ampliamento di cui alla D.G.R. n. 536/2014 mediante il riutilizzo del materiale calcareo di scarto ed associato, di minor pregio, risultante dall'escavazione ed il ripristino della parte sovrastante, riferibile al progetto di cava precedente approvato, mediante il progetto di discarica.

### 2.2.3. Descrizione dello Stato di Fatto/Stato di Progetto della Discarica per Rifiuti Inerti

Il progetto di discarica approvato dalla Provincia di Verona con Determinazione n. 3910/09 del 13/07/2009 è rimasto invariato anche a seguito dell'autorizzazione ad approfondire in ampliamento la parte di cava non

Il progetto di ampliamento della discarica non va a variare tuttavia la superficie della discarica, ma solamente la sua volumetria complessiva, oltre che introdurre alcune tipologie di rifiuti inerti. Per questo motivo si ritiene non applicabile il vincolo relativo alla distanza dalle abitazioni in quanto, essendo l'impianto di discarica già autorizzato, si applica quanto previsto dall'Art. 16



ancora interessata dai lavori di conferimento dei rifiuti rilasciata dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 536 del 15/07/2014.

Tale progetto autorizzato dalla Regione prevede che l'ulteriore approfondimento di 20 m della cava venga successivamente riempito con il materiale di scarto ed associato prodotto in fase di estrazione complessiva, la cui qualità, a livello di impiego commerciale, risulta piuttosto scarsa.

La discarica attualmente autorizzata ha un volume autorizzato complessivo di 1.357.366 m<sup>3</sup>, ed un volume di rifiuti conferibili pari a 1.094.230 m<sup>3</sup>.

La discarica viene attualmente gestita seguendo l'evoluzione dell'attività estrattiva. Il progetto approvato era suddiviso in 4 lotti, ma si tratta di una divisione con scarse ripercussioni pratiche in quanto, di fatto, la evoluzione della colmata ha seguito il progredire dei lavori di cava con allestimento della discarica per frazioni di lotto, già a partire dal primo intervento.

Questa impostazione ha l'innegabile pregio che consente la ricomposizione progressiva e l'esistenza di ridotte aree in gestione affiancate a aree ripristinate via via più estese.

Al 31/12/2018 i volumi di rifiuti conferiti risultano essere pari a 291.451,52 m<sup>3</sup>, con un volume di rifiuto residuo autorizzato pari a 802.778,48 m<sup>3</sup>. Tuttavia le varianti non sostanziali in riduzione della cava hanno determinato anche la riduzione del volume per la discarica e, quindi, il volume residuo effettivo per i rifiuti risulta essere pari a 744.528,48 m<sup>3</sup>.

Come accennato precedentemente, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 536 del 15/07/2014, ha approvato un approfondimento dell'area di cava con riempimento dell'ulteriore volume scavato con materiale di scarto non commercializzabile (gestito quindi come sottoprodotto e non come rifiuto).

Il progetto proposto (come aggiornato al 31/05/2019) prevede la parziale riduzione del volume alienabile dall'area di cava rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. n. 536/2014 e l'aumento del volume di discarica che andrebbe a riempire anche il nuovo volume di cava, precedentemente autorizzato al riempimento con "non rifiuti".

Tale riduzione è derivante dalla necessità di prevedere una possibile ricomposizione ambientale del sito di cava qualora l'impianto di discarica non trovasse completamente per motivi contingenti. Ciò comporta la necessità, per la ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di mantenere (quindi non alienare), all'interno dell'area di cava un quantitativo di materiale di scarto ed associato che soddisfi le esigenze ricompositive espresse nel piano di sistemazione ambientale relativo alla variante alla coltivazione della cava medesima.

Secondo i calcoli presentati dai proponenti, la variante al piano di coltivazione della cava comporterà una riduzione di circa mc di materiale utile asportabile dall'area della cava.

Il volume superiore da escavare porta il volume complessivo della cava a circa 1.391.293 m<sup>3</sup>, e quindi l'ulteriore volume di rifiuti inerti richiesto dalla ditta, tolti i volumi tecnici per l'impermeabilizzazione, risulta essere pari a 303.515 m<sup>3</sup>, per un volume complessivo di rifiuti conferibili in discarica pari a 1.106.293 m<sup>3</sup>.

La discarica in ampliamento verrà riempita secondo lo stesso criterio già attuato, cioè seguendo il progredire dei lavori di cava con allestimento della discarica per frazioni di lotto, già a partire dal primo intervento consentendo la ricomposizione progressiva e la esistenza di ridotte aree in gestione affiancate a aree ripristinate via via più estese. Ciò ha benefiche ripercussioni sull'impatto paesaggistico ma anche positivi risvolti di altro genere. Infatti, la Pubblica Amministrazione potrà assistere a progressivi lavori di ricomposizione la cui esecuzione consentirà il positivo ripristino ambientale senza correre il rischio che per fatti imprevedibili la esecuzione di tali lavori sia garantita solo dalla copertura fidejussoria. In questa prospettiva se un intero lotto fosse da ricomporre ricorrendo alla escussione della fidejussione è evidente che la dimensione economico tecnica del problema sarebbe maggiore. Nell'ipotesi di progressione per settori più piccoli, invece, la autorizzazione a proseguire l'allestimento potrebbe essere vincolata al positivo ripristino dell'area precedentemente colmata.

Per quanto riguarda i tempi previsti per il riempimento della discarica, si rileva che da quando la discarica ha iniziato i conferimenti (2009) ha ricevuto in media circa 29.000 m<sup>3</sup>/anno, con incremento negli ultimi tre anni (2016 - 2018) fino a circa 43.000 m<sup>3</sup>/anno. L'ingresso di nuovi associati nel Consorzio ha determinato un

ulteriore incremento nei conferimenti fino ad arrivare ad oltre 77.000 nel 2018. Recentemente, inoltre, il Consorzio dei Marmisti della Valpantena ha sottoscritto un accordo col Consorzio Asmave in base al quale, quest'ultimo si dichiara interessato a conferire presso gli impianti del Consorzio dei Marmisti della Valpantena.

Ai ritmi attuali previsti di 50.000 m<sup>3</sup>/anno, la durata della discarica sarebbe di 15 anni per la parte già autorizzata. Nel caso di approvazione della presente variante progettuale la durata aumenterebbe di 8 anni. In particolare:

$$\text{DURATA} = 1.164.520^2 \text{ m}^3 / 50.000 \text{ m}^3 \text{ annui} = 23,29 \text{ anni arrotondati a } 25$$

Dal momento che i conferimenti annui e i volumi in escavazione da parte di Sant'Orsola sono pressoché analoghi risulta esserci una sincronia tra i lavori di estrazione e quelli di ricomposizione mediante discarica. Ne deriva che, se da un lato non si avrà mai un'area molto ampia degradata dall'attività estrattiva e in attesa di ricomposizione, dall'altro la discarica avrà una durata superiore a quella della cava di un solo anno e quindi sarà di 25 anni.

#### 2.2.3.1. PRESIDIO AMBIENTALI

Per i presidi a protezione del terreno e delle acque, il progetto prevede la realizzazione di una barriera geologica messa in opera artificialmente sul fondo e sulle pareti realizzata in argilla naturale con conducibilità idraulica  $\leq 10^{-7}$  m/s e spessore  $\geq 1$  m.

Per la copertura della discarica il progetto prevede la seguente successione stratigrafica (dall'alto al basso):

- 100 cm di terreno vegetale (accantonato in fase di coltivazione della cava) o altro terreno agrario
- 50 cm di dreno realizzato utilizzando cocciame o ghiaia o pietrisco di cava o altri inerti che garantiscano adeguata porosità;
- 50 cm di argilla naturale con conducibilità idraulica  $\leq 10^{-7}$  m/s.

Non verrà realizzato lo strato di regolarizzazione in quanto le caratteristiche granulometriche del rifiuto inerte consentono di ottenere una superficie sufficientemente liscia da consentire la posa diretta degli strati di copertura superiore.

La gestione delle acque meteoriche di dilavamento avverrà mediante separazione dell'area di cava con l'area di discarica attraverso la maggiore elevazione dell'area di discarica rispetto alla cava, oltre che mediante realizzazione di un arginello provvisorio a separazione delle due aree.

L'impermeabilizzazione di fondo avrà una pendenza tale da convogliare eventuali acque meteoriche ricadenti all'interno dell'area di discarica in un punto di accumulo dove potranno essere prelevate e stoccate in apposite cisterne già esistenti mediante pompa o autobotte.

Per la tipologia principale di rifiuti che si intendono conferire (fanghi di segazione dell'industria di lavorazione della pietra), la realizzazione di pozzi di raccolta del percolato sarebbe inutile in quanto gli stessi verrebbero intasati in poco tempo. È pertanto preferibile far defluire direttamente le acque in un punto della discarica dove si possono agevolmente prelevare con pompa sommergibile e stoccati nelle cisterne già presenti ovvero prelevate con autobotte e avviate direttamente ad impianto di depurazione. Quest'ultima soluzione è, oggi, la più praticabile data l'elevata distanza tra la zona di accumulo delle acque e le cisterne.

Al fine di limitare la quantità delle acque meteoriche di dilavamento, si procederà alla copertura della discarica man mano che verranno raggiunte le quote previste dal progetto per riprofilare la sommità della collina come era in origine.

Nella fase post operativa il governo delle acque meteoriche è affidato a delle trincee disperdenti colmate di pietrame arido molto permeabile, fino a formare una sorta di arginello rilevato suo piano di campagna. Tale apprestamento è stato realizzato e vantaggiosamente sperimentato nella porzione di discarica già ricomposta, dove ha mostrato ottima efficienza e scarse necessità di manutenzione.

La zona di cava è recintata con rete elettrosaldata in acciaio. Si ha costantemente cura di completare progressivamente tale recinzione sia per separare la cava dalla discarica e sia per proteggere in generale

<sup>2</sup> Nel conteggio del volume è stato considerato, oltre al volume di rifiuti conferibili, anche i volumi "tecnici" per l'allestimento della discarica stessa. In realtà, rifacendo i calcoli in riferimento al volume utile di rifiuti, la durata della discarica sarebbe di ca. 22 anni.

l'impianto, intervenendo anche dove la recinzione posta in opera per la cava fosse carente, nelle aree di discarica.

**2.2.3.2. RIFIUTI CONFERIBILI**

I rifiuti di cui alla richiesta della ditta sono i seguenti:

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
0104	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
1701	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
1702	legno, vetro e plastica
170202	Vetro
1705	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2002	Rifiuti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200202	Terra e roccia

La discarica serve solo per i marmisti che aderiscono al consorzio. Le altre tipologie di rifiuti sono state inserite solo per potere eventualmente introdurre materiali granulari utili per lavori di costruzione delle piste di servizio, dei drenaggi, ecc.

La provenienza di tali rifiuti sarà limitata agli iscritti al Consorzio, ai Comuni della vallata (vedi anche Determinazione della Provincia di Verona n. 1456/14 del 10/04/2014) e di qualche ditta edile locale che così può avere un facile recapito per i propri rifiuti.

**2.2.3.3. MODALITÀ DI GESTIONE**

Il ricevimento dei rifiuti in discarica seguirà le procedure stabilite dal D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii., e pertanto:

1. caratterizzazione di base per il conferimento in discarica per rifiuti inerti, effettuata dal produttore del rifiuto in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo di produzione e comunque almeno una volta l'anno;
2. verifica di conformità da parte del gestore della discarica, che provvederà ad effettuare gli stessi accertamenti analitici fatti dal produttore nell'ambito della caratterizzazione di base;
3. verifica visiva in loco da parte del gestore prima e dopo lo scarico dei rifiuti al fine di verificare la corrispondenza dei rifiuti conferiti a quelli della caratterizzazione di base; all'atto della verifica verranno prelevati dei campioni di rifiuti secondo la frequenza indicata dall'Autorità competente e conservati per almeno due mesi;
4. possono essere conferiti senza essere sottoposti ad accertamento analitico i rifiuti della tabella 1 del D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii.

I fanghi di lavorazione della pietra saranno posti a dimora in strati successivi in modo di conseguire una migliore compattazione e di consentire il progredire della impermeabilizzazione di parete, per singole fasce. Lo scarico avverrà dai cigli di scarpata di colmata per ridurre al minimo le necessità di movimentazione. Il rifiuto si compatta spontaneamente e non è necessario procedere a compattazione meccanica come per esempio per i rifiuti solidi urbani.

La viabilità di accesso è stata studiata in modo di garantire la possibilità di accesso in sicurezza degli uomini e dei mezzi e:

1. sfrutta la viabilità di cava via via dismessa per il progredire dei lavori di estrazione;
2. consente alla cava di estrarre anche il calcare che costituisce la strada stessa, fino alle quote di progetto, quando ciascun percorso si troverà al limite del lotto di colmata della discarica e prima di procedere alla impermeabilizzazione di un nuovo settore in ampliamento.

Oltre alla viabilità che consente l'accesso al fondo della cavità saranno realizzate, secondo necessità, delle piste per consentire ai mezzi il transito sui vari strati di rifiuti fino a raggiungere il punto di scarico. Si tratta ovviamente di opere provvisorie, in continua evoluzione, che saranno costruite utilizzando cocciame o pietrisco di cava o rifiuti inerti appropriati per costituire un piano viabile non cedevole.

### **2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E ANALISI DEGLI IMPATTI**

Per quanto riguarda l'attività estrattiva, la variante al piano di coltivazione di cava proposta non comporta alcun incremento degli impatti né ricadute di tipo ambientale dal momento che quanto proposto è di fatto già stato autorizzato con la citata D.G.R. n. 536 del 15/07/2014 (il cui progetto aveva peraltro fatto a propria volta la procedura di V.I.A.) ed anzi, la progettazione proposta comporta una riduzione della volumetria di materiale alienabile dall'area della cava.

### **4. MITIGAZIONI**

Anche in merito alle mitigazioni, la variante al piano di coltivazione di cava proposta non richiede mitigazioni particolari o aggiuntive rispetto a quanto già autorizzato, in virtù del fatto che non vengono modificati i parametri di superficie e volume interessati, evidenziando che per quanto riguarda il parametro volume, l'intervento ne comporta una riduzione.

### **5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE**

Con nota in data 29/03/2018 - protocollo 120431 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 159018 in data 30/04/2018, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/05/2018, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni, inoltrata ai proponenti con nota in data 24/01/2019 - protocollo regionale 29442.

I proponenti, in risposta alla richiesta integrazioni, hanno depositato (in data 18/02/2019 - protocollo 66782) la dichiarazione aggiornata di non necessità dei Valutazione di Incidenza e la relativa relazione allegata alla dichiarazione di non necessità a VINCA (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:

www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018), inoltrata (con nota del 29/03/2019 –protocollo 126376) all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 244867, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 14/06/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha prescritto quanto segue:

- 2.1) di non determinare uno scadimento dell'idoneità ambientale rispetto alle specie segnalate (*Himantoglossum adriaticum*, *Saga pedo*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Hystrix cristata*) ovvero di orientare gli interventi di ricomposizione del complesso estrattivo/discarica al recupero di superficie di equivalente idoneità per le medesime specie;
- 2.2) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

## 6. INTEGRAZIONI

Nessuna integrazione pervenuta.

## 7. OSSERVAZIONI E PARERI

L'unica osservazione pervenuta è quella trasmessa dalla Provincia di Verona n. 40389 del 4/07/2018, assunta al protocollo n. 278502 in data 4/07/2018, con cui trasmette il parere redatto dal Comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del 15/06/2018, comprensivo del parere del Servizio Gestione Rifiuti; U.O. Discariche della Provincia di Verona datato 12/06/2018.

Il Comitato Tecnico provinciale VIA ha espresso parere negativo all'approvazione del progetto per le motivazioni di seguito riportate:

N.	OSSERVAZIONE (IN SINTESI)	PROPOSTA PER SUPERARE IL MOTIVO OSTATIVO	COMMENTO
1	L'Art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che "l'approvazione ... comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"; l'Art. 24, comma 4, della L.R. n. 3/2000 stabilisce il termine di 12 mesi per l'avvio lavori e messa in esercizio entro 18 mesi. Il progetto di realizzazione della discarica prevede prima la coltivazione della cava, la cui durata dipende a sua volta dal mercato, con conseguente allungamento e incertezza dei tempi, in contrasto con i tempi definiti dalla normativa nazionale e regionale. Il proponente ha anche un'altra discarica per inerti in comune di Grezzana, che andrebbe intercettare gli stessi rifiuti che dovrebbero essere conferiti presso la	Integrare il progetto con un piano di riutilizzo del materiale associato della cava per un intervento di riempimento preventivamente individuato e disponibile vincolato esclusivamente ai tempi materiali dello scavo e allontanamento e con il preciso impegno di attuarlo. Presentazione di un cronoprogramma dettagliato che riporti: - tempistica inizialmente autorizzata; - tempistica considerando solamente l'ampliamento della	I riferimenti all'Art. 208, comma 6 e i termini definiti dall'Art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/2000 sono inappropriati in quanto riferiti all'avvio lavori e alla messa in esercizio, ma non alla durata dei conferimenti. Anche in caso di non approvazione del progetto in esame, la discarica avrebbe in ogni caso tempi lunghi per il suo completamento in quanto l'ulteriore volume in profondità autorizzato per la cava dovrebbe, stando al progetto già approvato, in ogni caso essere riempito prima di procedere all'allestimento e alla coltivazione della discarica stessa in quell'area, allungando ancor di più la durata dei conferimenti. Con la documentazione integrativa di maggio 2019, la ditta ha presentato un'analisi degli scavi/conferimenti sulla base del quale ha redatto nuovo cronoprogramma che prevede, con i ritmi attuali, di esaurire la cava in circa 23 anni e completare il riempimento della discarica in circa 25 anni.

	<p>discarica in esame, con conseguente allungamento dei tempi.</p>	<p>cava con la ricomposizione con materiale non idoneo alla commercializzazione; - nuova tempistica di progetto;</p>	<p>La documentazione integrativa prevede anche un piano di ricomposizione finale della cava senza la discarica, che prevede tempistiche non differenti da quelle sopra citate.          Per quanto riguarda la coesistenza con l'altra discarica di Grezzana, la ditta comunica che nel 2018 nella discarica "Orsara" sono stati conferiti più di 70.000 m<sup>3</sup> di rifiuti, segno che non vi è la temuta sovrapposizione.</p>
2	<p>La discarica era inizialmente autorizzata a ricevere solo i rifiuti di cui al CER 010413 e, limitatamente alla costruzione della viabilità, CER 170107, provenienti dai consorziati; la Provincia di VR ha autorizzato un ampliamento dei CER: 170101, 170102, 170103, 170202, 170504, con il vincolo del 2% di provenienza extra consorzio; la ditta chiede ulteriore ampliamento ai CER 010102, 010408, 010409, 170904. Tale aumento di CER appare ingiustificato.</p>	<p>Motivare la necessità di ritirare ulteriori CER e quali sono le previsioni di conferimento.</p>	<p>La relazione Tecnico Illustrativa datata maggio 2019 ha rivisto l'elenco dei CER conferibili, nel quale non appaiono i CER 010102, 010408, 010409, 170904.          L'osservazione è superata.</p>
3	<p>Nell'autorizzazione della discarica vigente, la provincia di Verona ha prescritto che "stante la lunga permanenza dei fronti scoperti, essi dovranno essere protetti con materiali che garantiscano un carattere di impermeabilità ... analogamente, anche le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitiva dovranno essere coperte ..."</p>	<p>La ditta deve chiarire quali sono le modalità di gestione attuate per il rispetto della prescrizione imposta dalla Provincia di Verona.</p>	<p>Nella documentazione integrativa di maggio 2019 la ditta ha dichiarato che, per ottimizzare i costi di gestione, la ricomposizione finale viene fatta mano a mano che viene raggiunta le quote di colmata della discarica stessa.          L'osservazione appare superata.</p>
4	<p>Nell'autorizzazione della discarica vigente, la provincia di Verona ha prescritto che eventuali cavità carsiche devono essere sigillate con metodi che devono essere preventivamente avallati da Provincia e Comune.</p>	<p>La ditta deve dire se vi sono stati episodi di presenza di cavità carsiche.</p>	<p>La ditta non ha evidenziato casi di rinvenimento di cavità carsiche.          La prescrizione dell'autorizzazione provinciale rimane comunque valida per eventuali e futuri rinvenimenti.</p>
5	<p>La redazione del Piano Finanziario appare superficiale e non sembra prendere in considerazione i costi effettivi per l'approntamento della discarica ma solamente un costo annuo, e non tiene inoltre conto dei lunghi tempi previsti per la coltivazione della cava e del successivo riempimento della discarica. Inoltre lo stesso piano finanziario non sembra tenere conto dei costi di post gestione della discarica stessa</p>	<p>Aggiornare il piano finanziario in modo che tenga conto delle criticità rilevate;</p>	<p>Il P.F. è stato integrato con il documento datato dicembre 2018.          Il nuovo Piano prevede un tempo di coltivazione della discarica di 25 anni, fermo restando che il riempimento della stessa procede parallelamente alla coltivazione della cava.          Per quanto riguarda i costi di post gestione - sono stati aumentati i costi di collaudi, analisi e prove aumentando le cifre a consuntivo a 20.000 euro l'anno. Similmente si sono aumentati anche gli accantonamenti per oneri di post gestione a 10.000 euro/anno e i costi dei rilievi topografici a 10.000 euro/anno</p>

			Non sono effettivamente esplicitati i costi di post gestione. Trattandosi tuttavia di una discarica di rifiuti inerti costituiti da fanghi filtropressati, senza sistema di captazione del biogas e senza sistema di raccolta del percolato (che avviene solo in fase gestionale), non si ritiene che tale mancanza sia ostativa all'approvazione del progetto. Si propone al riguardo di prescrivere alla Ditta la presentazione del dettaglio di detti costi prima dell'ottenimento dell'autorizzazione in capo alla provincia di Verona ai sensi dell'Art. 26 della L.R. n. 3/2000.
6	Nel progetto si riporta che la sistemazione finale della discarica sarà a bosco mentre l'area, prima dell'inizio della coltivazione della cava, era invece destinata a prato stabile	Prevedere il ripristino in conformità alla classificazione urbanistica e alla situazione antecedente l'inizio dell'escavazione	Con la documentazione integrativa di dicembre 2018 la ditta prevede di ripristinare la morfologia della collina alla situazione precedente l'inizio della coltivazione della cava, e di realizzare la sistemazione finale com'era prima dell'inizio dell'escavazione, cioè a prato stabile. L'osservazione appare superata.
7	Per quanto riguarda il capping della discarica a fine conferimenti, rileva che lo strato drenante posto tra lo strato impermeabile e il terreno di copertura sembra non avere uno sfogo, e che pertanto si potrebbero verificare fenomeni di creazione di un battente idrico che potrebbe compromettere il capping stesso		Lo strato drenante "termina" in una zona che è definita come "roccia fratturata e carsificata". La relazione Geologica di dicembre 2018 riporta, a tale proposito, che "Il modello idrogeologico del sito è quindi di tipo carsico, caratterizzato dalla presenza di ammassi rocciosi permeabili per fratturazione e per carsismo. L'acqua meteorica percola facilmente in profondità attraverso il reticolo di fratture e condotti carsici." Peraltro, il capping della discarica del progetto in esame non modifica il capping precedentemente approvato dalla Provincia di Verona ed attualmente in corso di validità.
8	Nella cartografia l'area di discarica risulta leggermente traslata rispetto alla sua posizione effettiva	Deve essere presentata cartografia idonea.	La cartografia è stata aggiornata con la documentazione integrativa presentata a dicembre 2018.
9	Richiamo al Punto 1.4 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 "Stabilità". Si ritiene che il progetto sia carente sotto l'aspetto legato alla stabilità in considerazione del metodo di escavazione della cava (escavazione con mine).	Integrare il progetto considerando anche questa variabile.	Nella relazione integrativa di dicembre 2018, la ditta afferma che il deposito dei rifiuti avverrà per strati in modo da consentire una migliore compattazione e di consentire il progredire dell'impermeabilizzazione della parete per singole fasce. Il deposito avverrà a partire dal ciglio di scarpata di colmata, al fine di ridurre al minimo la compattazione. Il rifiuto si posiziona secondo l'angolo di riposo più stabile, considerando tutte le condizioni al contorno (compresa l'escavazione con mine). Si evidenzia in ogni caso che l'escavazione con mine era prevista anche in sede di approvazione del progetto di discarica già approvato dalla Provincia di Verona ed attualmente in corso di validità.

## 8. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

### 8.1. Valutazioni sulla compatibilità dell'intervento con la normativa e la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti

#### *Conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali*

L'art. 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali richiama i "Criteri di esclusione", di cui all'elaborato D del medesimo Piano. Tra questi, è compresa la distanza minima dalle civili abitazioni che, per le discariche per rifiuti inerti, è stata determinata in 200 m. Trattandosi di discarica esistente, nel caso specifico, trovano tuttavia applicazione le disposizioni transitorie previste dall'16 della Normativa di Piano che di seguito si riporta:

*"3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati."*

Tale comma è stato oggetto di chiarimenti da parte degli Uffici della Giunta regionale che con comunicazione del 16/09/2015, protocollo 37117, ha specificato:

*"... si precisa che la sostanzialità di una modifica si concretizza, secondo la lettura del comma 3 dell'art. 16, al verificare di entrambe le condizioni, ovvero sia, quando si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua e un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati. Va da se, che l'esistenza di una sola delle due circostanze non conferisce sostanzialità alla modifica proposta."*

Si evidenzia che, nel caso in oggetto, non si ha un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati in quanto l'impianto di discarica riceve solamente rifiuti inerti; pertanto, a conferma di quanto sostenuto dal proponente, non si applica i criteri di esclusione richiamati all'art. 13.

L'Articolo 15, recante "Norme particolari per le discariche di rifiuti" non consente l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti.

Al comma 2 dello stesso articolo, dove vengono individuate alcune possibilità di deroga al divieto generale di cui sopra, si riporta – alla lettera a) – che "sono comunque escluse dalla deroga ... le discariche per rifiuti inerti".

Su questo punto si richiama quanto già chiarito dagli Uffici della Direzione Ambiente della Regione del Veneto con nota n. 25550 del 23/01/2017, ovvero sia che il vincolo dell'Art. 15 "... si applica alle tipologie di discariche classificate per rifiuti non pericolosi e pericolosi ..." e che "risultano quindi escluse da tale vincolo le discariche per rifiuti inerti ...".

Pertanto, il progetto presentato risulta conforme al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali vigente.

#### *Conformità alle BAT di cui al D.Lgs. n. 36/2003*

Le modalità di apprestamento della discarica, ivi comprese le opere di realizzazione del capping, restano invariate rispetto al progetto originario approvato. Tali modalità risultano peraltro conformi ai requisiti tecnici di al D. Lgs. n. 36/2003 che, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-bis del D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono le BAT di settore.

#### *Conformità alla normativa regionale di settore (L.R. n. 3/2000)*

Non si rilevano elementi di contrasto con la normativa regionale vigente. In particolare si rileva che le tempistiche di avanzamento della coltivazione della discarica, legate a quelle previste per l'attività di cava, non sono in conflitto con le previsioni di cui all'art. 24, co. 4 della Legge regionale in questione: infatti, lo stesso comma prevede la possibilità che il provvedimento di approvazione del progetto individui termini per l'avvio dei lavori e la messa in esercizio degli impianti, diversi da quelli indicati nella medesima disposizione.

La Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al piano di coltivazione della cava in questione (inteso sia sotto il profilo estrattivo, sia sotto quello ricompositivo), alla realizzazione della discarica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



- fare obbligo alle ditte titolari della discarica e della cava di mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l'intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio;
- fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di mantenere costantemente all'interno dell'area della cava un quantitativo di materiale di scarto ed associato almeno pari alle necessità ricompositive, come da variante richiesta;
- fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non ancora interessata dall'intervento di discarica finora realizzato, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 761/2010 e D.G.R. n. 1987/2014, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla D.G.R. n. 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colonna A tab 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell'area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2019).

A seguito di un approfondimento sul contenuto delle norme transitorie previste dalla L.R. n. 13/2018, diversamente da quanto riportato nella nota della Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia in data 28/02/2019 – protocollo 84758, l'istanza in questione è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si esprimerà in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018).

#### **9. VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, l'Arch. Mirko Campagnolo ed il Dott. Alessandro Manera, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

#### **PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio del:

- giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti – Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR)" presentato da Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società gestore della discarica Sant'Orsola S.r.l., dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali precedentemente indicate;
- dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 13/2018; alle seguenti variazioni al piano di coltivazione della cava Orsara 1, nel Comune di Grezzana (VR), autorizzato con D.G.R. n. 536 del 15/04/2014:
  - estrazione parziale asporto del materiale che attualmente viene impiegato per la ricarica di aorte del vuoto di cava finì alla quota basale della discarica autorizzata, posto che quota parte di tale materiale dovrà essere impiegato nella ricomposizione ambientale in variante;

- approvazione, per la parte di area di cava non ancora interessata dall'intervento di discarica finora realizzato, di una ricomposizione ad uso agricolo morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata che comporta, nel bilancio tra volumetrie di materiale da asportare e materiale necessario all'effettuazione della ricomposizione ambientale di cava, una riduzione del materiale utile alienabile:

nel rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquisto dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività:
  - 2.1) di non determinare uno scadimento dell'idoneità ambientale rispetto alle specie segnalate (*Himantoglossum adriaticum*, *Saga pedo*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Hystrix cristata*) ovvero di orientare gli interventi di ricomposizione del complesso estrattivo/discarica al recupero di superficie di equivalente idoneità per le medesime specie;
  - 2.2) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in capo alla Provincia di Verona secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 3/2000, dovrà essere presentato il dettaglio dei costi di gestione post-operativa individuati nel Piano finanziario.
4. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dalla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, di cui alla nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019:
  - 4.1) fare obbligo alle ditte titolari della discarica e della cava di mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l'intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio;
  - 4.2) fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di mantenere costantemente all'interno dell'area della cava un quantitativo di materiale di scarto ed associato almeno pari alle necessità ricompositive, come da variante richiesta;
  - 4.3) fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non ancora interessata dall'intervento di discarica finora realizzato, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 761/2010 e D.G.R. n. 1987/2014, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla D.G.R. n. 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colonna A tab 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell'area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2019).
5. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e da prevenire e contrastare inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze inquinanti.
6. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi. I mezzi di trasporto di materiali da e verso la cava dovranno essere dotati di idonei teli di copertura.

7. In merito all'attività di discarica, l'eventuale scarico di rifiuti pulverulenti e la movimentazione dei mezzi all'interno dell'area devono essere effettuati con modalità di gestione atte a limitare il più possibile il trasporto eolico delle polveri. Qualora sia necessario, si dovrà provvedere a bagnare le superfici nei periodi secchi e a moderare la velocità degli automezzi.

Il Direttore  
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale  
*Ing. Gianni Carlo Silvestrin*

Visto: Il Presidente del  
Comitato Tecnico regionale V.I.A.  
*Dott. Nicola Dell'Acqua*

Il Segretario del  
Comitato Tecnico regionale V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Vice-Presidente del  
Comitato Tecnico regionale V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*

*Eva Maria Lunger*

*Dott. Luigi Masia*